

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO**  
**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

Il Tribunale Ordinario di CUNEO  
In Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

(omissis)

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di  
**CASEIFICIO CEIRANO - VILLOSIO SRL (03603970041)**  
**con sede in Scarnafigi, via Principe Amedeo n. 14**  
**avente ad oggetto l'attività di caseificio;**

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dott. PIERO RABBIA con studio in Revello, Via Vittorio Emanuele III n. 35 ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;

**AUTORIZZA**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

visto l'art. 201 comma 10 CCII

**STABILISCE**

**il giorno 3 novembre 2026 alle ore 10,00**

per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

LIQUIDAZIONE  
GIUDIZIALE  
N. 27/2026

SENTENZA N. 44/2026

SI COMUNICHI A:

- 1) DR. RABBIA  
PIERO  
(CURATORE)

#### ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;

#### SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;

#### DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115;

#### DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026

Il Presidente estensore  
Dott. Roberta Bonaudi

SENTENZA TELEMATICA ACCETTATA IL 01/06/2026

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito con decreto del Giudice Delegato.  
Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di CUNEO  
CUNEO, 01/06/2026

Il Cancelliere Esperto  
Stefano Bonissone

